

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito anche Agenzia o ANBSC), rappresentata dal Direttore Prefetto Maria Rosaria Laganà

E

Confcooperative – Confederazione Cooperative Italiane, rappresentata dal Vice Presidente Gaetano Mancini a ciò delegato

di seguito anche nominati "Parti"

VISTI

- il decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni nella Legge 31 marzo 2010, n. 50, che ha istituito l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, subentrata in tutti i compiti attribuiti in precedenza all'Agenzia del Demanio in materia di gestione e di destinazione di beni confiscati in via definitiva alla criminalità organizzata;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., recante il "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2 della legge n. 136/2010*" che attribuisce all'Agenzia per i Beni Confiscati, tra gli altri, i seguenti compiti (art. 110, comma 2): amministrazione e destinazione, ai sensi dell'articolo 38, dei beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; amministrazione, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nonché di sequestro o confisca emesso dal giudice dell'esecuzione, e destinazione dei beni confiscati, per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione; adozione di iniziative e di provvedimenti

necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta;

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e ss.mm.ii.;
- l’art. 12, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 e ss.mm.ii., recante il “*Codice dell’Amministrazione Digitale*”, il quale prevede che “Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, garantendo l’interoperabilità dei sistemi e l’integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni ...omissis...”;
- il Regolamento Generale Sulla Protezione dei Dati (GDPR) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

PREMESSO CHE

- la valorizzazione del patrimonio costituito dai beni e dalle aziende confiscati alla criminalità organizzata è parte integrante dell’azione di governo poiché può offrire una preziosa riserva di capacità logistica cui attingere per la disponibilità di spazi e risorse funzionali al perseguimento di rilevanti finalità pubbliche;
- la restituzione alle Comunità territoriali dei beni confiscati alle mafie costituisce uno strumento di grande valore rieducativo, non solo perché detti beni possono trasformarsi in opportunità occupazionali, generando lavoro che produce beni e servizi di pubblica utilità, ma anche perché gli stessi possono rappresentare luoghi di stimolo alla partecipazione civile, di inclusione sociale, di accoglienza e di costruzione di comunità solidali;
- il reinserimento delle aziende confiscate nel tessuto produttivo sano, attraverso la repressione di ogni forma di infiltrazione criminale dell’economia, concorre al pieno sviluppo del sistema Paese;
- la Confederazione Cooperative Italiane, Confcooperative è la principale organizzazione di rappresentanza, assistenza, tutela e vigilanza del movimento cooperativo e delle imprese sociali italiane, per numero di imprese (16.500), persone occupate (540.000) e fatturato realizzato (82 miliardi di euro). I soci rappresentati sono oltre 3,2 milioni.
- il modello cooperativistico è fondato essenzialmente sui valori della solidarietà, della democrazia, dell’uguaglianza, della trasparenza e della responsabilità sociale, complementari ai principi ispiratori del riuso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
- Confcooperative intende creare le premesse affinché la gestione e destinazione dei beni confiscati divengano fattore di crescita socioeconomica del territorio ed occasione per i giovani per creare un reddito stabile e duraturo;
- la centralità dell’azione di Confcooperative sui beni confiscati è, quindi, rappresentata dalla promozione di iniziative finalizzate a creare nuova occupazione, attraverso lo strumento della cooperativa, nel rispetto dell’art. 48 del Codice antimafia e dei principi di trasparenza e legalità;



- Confcooperative intende contribuire alla realizzazione delle finalità perseguite dall'ANBSC, nella consapevolezza del valore centrale della cultura della legalità e dell'importanza della formazione quale fattore di crescita del capitale umano anche all'interno del modello cooperativistico;
- i beni confiscati e le aziende posti sotto la gestione e amministrazione dall'ANBSC, ubicati nel territorio di oltre 1.300 Comuni, distribuiti nell'intero territorio nazionale, rappresentano un ambito potenziale di sviluppo dell'economia sociale;

CONSIDERATO CHE

ANBSC e Confcooperative condividono che:

- nel percorso di valorizzazione dei beni e delle aziende oggetto di confisca, ai fini del loro riuso e della loro restituzione alle comunità che hanno subito la presenza della criminalità organizzata, lo strumento della cooperazione può creare sviluppo dell'occupazione e della coesione sociale;
- lo sviluppo di nuova occupazione tramite il riutilizzo dei beni e delle imprese confiscate attraverso la forma cooperativa, come previsto dall'art. 48 del Codice Antimafia, oltre a portare un forte valore economico, sociale e occupazionale, può rafforzare la partecipazione delle intere comunità al fine di affermare i valori della legalità nei territori dove esse operano;
- è utile ed opportuno individuare congiuntamente gli strumenti più idonei per agevolare, nel rispetto dei principi etici e della normativa antimafia, la partecipazione delle cooperative alla gestione dei beni confiscati allo scopo di sviluppare nuova occupazione;
- sulla base delle esperienze già avviate, i terreni confiscati alle mafie opportunamente riutilizzati sono un volano per lo sviluppo di nuova occupazione;

ANBSC e Confcooperative condividono, inoltre, ed intendono valorizzare il principio previsto dall'art. 48 del Codice Antimafia, secondo cui le imprese e le aziende confiscate, ove se ne presentino le condizioni, possono essere gestite dagli stessi lavoratori sotto la forma cooperativa, nel pieno rispetto dei principi etici e di legalità quali: la concorrenza leale, il rispetto dei diritti dei lavoratori e la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E COSIDERATO SI CONVIENE E SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.



Art. 2 – Oggetto del Protocollo

1. Con il presente Protocollo d'Intesa le Parti, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, si propongono di favorire ogni possibile collaborazione sinergica nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, da applicare alla gestione e destinazione dei beni e delle aziende confiscati.
2. Le Parti convengono che la collaborazione tra i due Enti può essere immediatamente attivata a partire dalla realizzazione di uno studio conoscitivo relativo ad un primo gruppo di terreni confiscati, individuati dall'ANBSC, allo scopo di approfondirne le caratteristiche fisiche e le migliori potenzialità di reimpiego.

Art. 3 – Impegni delle Parti

1. Nel reciproco rispetto delle precipue autonomie procedurali, le Parti si impegnano, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, a condividere il patrimonio conoscitivo relativo ai beni e alle aziende oggetto di confisca, con particolare riferimento ai terreni.
2. Per lo svolgimento delle necessarie attività di studio e di ricerca delle più efficaci soluzioni operative, le Parti si impegnano a costituire un Gruppo di lavoro tecnico relativo ai terreni e un Tavolo di lavoro nazionale relativo alle aziende, entrambi coordinati dall'ANBSC.
3. I dati e le informazioni messi a disposizione, così come le risultanze dell'attività del Gruppo di lavoro tecnico e del Tavolo di lavoro nazionale, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del presente Protocollo d'Intesa.
4. In relazione alle iniziative che verranno programmate e realizzate per l'attuazione del presente Protocollo, le Parti convengono che potranno essere individuati appositi partner pubblici e privati portatori d'interessi collettivi in linea con i comuni obiettivi.
5. La collaborazione tra l'ANBSC e Confcooperative, diretta al perseguimento delle finalità di cui sopra, potrà essere attuata mediante la stipula di appositi accordi eventualmente anche con terze parti che potranno essere coinvolte nel rispetto del presente protocollo e delle vigenti disposizioni normative.

Art. 4 – Impegni dell'ANBSC

1. L'ANBSC, in relazione al presente Accordo, si impegna a:
 - individuare le criticità aziendali e le possibili soluzioni per il loro superamento, avendo come priorità la salvaguardia dei posti di lavoro e, ove possibile, il ricorso alla formula della cooperativa dei lavoratori, anche con il coinvolgimento del Ministero del Lavoro, sulla base di esperienze già avviate negli anni precedenti;
 - individuare i territori dove insistono i terreni confiscati che possono essere oggetto di uno studio di fattibilità dal Gruppo di lavoro tecnico. Lo studio, oltre a rilevare i dati che rivelano lo stato reale dei terreni, dovrà essere volto a promuovere progetti pilota mirati allo sviluppo di nuova occupazione;



- dare priorità ai terreni confiscati ove è necessario il completamento della rilevazione dei dati tecnici, attraverso l'acquisizione di elementi e parametri essenziali in funzione del loro reimpiego;
- favorire il raccordo con i Nuclei di supporto e, laddove costituiti, con i Tavoli provinciali permanenti operanti presso le Prefetture, UU.TT.G ai sensi dell'art. 41 del Codice antimafia.

Art. 5 – Impegni di Confcooperative

1. Confcooperative mette a disposizione del Gruppo di lavoro relativo ai terreni, tecnici esperti al fine di elaborare i dati ed effettuare i sopralluoghi necessari per la rilevazione di ulteriori elementi conoscitivi, utili ad elaborare proposte di utilizzo e studi di fattibilità di massima.
2. Confcooperative mette a disposizione del Tavolo nazionale sulle aziende confiscate esperti che possano contribuire a realizzare le seguenti azioni:
 - fattibilità di un business plan sostenibile;
 - valutazione della compagine lavorativa;
 - possibilità di costituire una cooperativa dei dipendenti;
 - formazione dei dipendenti a soci lavoratori;
 - stesura dello statuto della cooperativa;
 - start-up della costituente cooperativa anche con il coinvolgimento delle proprie associate di riferimento.
3. Nel caso in cui si dovessero realizzare progetti pilota mirati alla costituzione di nuove cooperative, previa pubblicazione di appositi bandi per la selezione e formazione dei soci, Confcooperative si impegna a fornire, senza oneri a carico dell'ANBSC, consulenza e assistenza tecnica nonché tutte le attività di supporto nella costituzione di nuove cooperative sociali, quali attività di formazione, tutoraggio e start-up delle costituente cooperative.

Art. 6 – Durata e recesso

1. Il presente Protocollo avrà efficacia tra le Parti dal momento della sottoscrizione e avrà durata complessiva di 3 (tre) anni. Lo stesso è rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera degli organi competenti.
2. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di scioglierlo consensualmente, dandone comunicazione ai referenti tramite PEC almeno 30 giorni prima.
3. Le Parti potranno apportare, di comune accordo, eventuali modifiche al presente Accordo, in forma scritta.
4. Le collaborazioni avviate in esecuzione del presente Accordo, qualora in corso di esecuzione al momento della scadenza del medesimo, potranno avere durata superiore a quella dell'Accordo stesso.



5

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

(Ai sensi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101)

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula del presente Protocollo verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. Titolari del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sono, ciascuna per le proprie finalità istituzionali, l'ANBSC e Confcooperative tramite i rispettivi legali rappresentanti.

Roma, 21 maggio 2025

Alla presenza

del Sig. SOTTOSEGRETARIO DI STATO

con delega ai Beni confiscati

On.le Wanda Ferro

Per CONFCOOPERATIVE

Ing. Gaetano Mancini



Per l'ANBSC

Prefetto M.R. Laganà



Firmato Digitalmente da/Signed by:
MARIA ROSARIA LAGANA'

In Data/On Date:
mercoledì 21 maggio 2025 16:11:20